



MUNICIPIO

Preavviso del Municipio alla mozione no. 4190 del 6 dicembre 2021 degli On.li Toscanelli Paolo (PLR), Lüchinger Urs (PLR), Aeschlimann Jean-Jacques (PLR), Olgiati Lara (PLR), Schnellmann Petra (PLR), Nyffeler Michael (LEGA), Minotti Lucia (LEGA), Sanvido Andrea (LEGA), Petralli Angelo (PPD), Campana Luca (PPD), Albertini Giovanni (Movimento Ticino&Lavoro), Beretta-Piccoli Sara (Movimento Ticino&Lavoro), Fumasoli Demis (Forum Alternativo), Bühler Alain (UDC), Jalkanen Keller Melitta (I VERDI), dal titolo "Salvaguardiamo i parchi giochi"

Lodevole
Commissione dell'Edilizia
del Consiglio Comunale
della Città di Lugano

31 marzo 2022

Onorevoli Signore e Signori,

conformemente all'art. 67 cpv. 2 LOC formuliamo il nostro preavviso scritto alla mozione no. 4190 del 6 dicembre 2021 dal titolo "Salvaguardiamo i parchi giochi".

Nello specifico, con riferimento a episodi di atti vandalici, rumori molesti e abbandono di sporcizia nei parchi giochi, la mozione chiede che il Municipio sia incaricato di analizzare la situazione nei vari parchi giochi cittadini e di stanziare un credito per l'installazione di un sistema di videosorveglianza laddove si renda necessario.

Quadro giuridico

Rilevanti per l'impiego della videosorveglianza nel nostro Comune sono il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano del 2 ottobre 2017 e la relativa ordinanza di applicazione.

A Lugano la videosorveglianza di un'area pubblica è di competenza della Divisione Polizia, che gestisce la propria videosorveglianza tramite la rete integrata alla fibra ottica della Città di Lugano, denominata "Securcity" e centralizza la visione e conservazione delle immagini nella propria sede, applicando le norme di protezione dei dati appropriate e limitando allo stretto necessario il numero di persone che possono visualizzare tali immagini.

La protezione della sfera privata è sancita all'art. 13 della Costituzione federale, art. 8 cpv. 2 della Costituzione cantonale e art. 8 CEDU. Secondo l'art. 36 della Costituzione federale le restrizioni dei diritti fondamentali devono riposare su una base legale, perseguire un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo.

Quindi, uno dei presupposti fondamentali per l'utilizzo della videosorveglianza è il principio di proporzionalità. Questo vuol dire che se una misura meno invasiva dei diritti dei cittadini può essere utilizzata per raggiungere lo stesso scopo che ci si prefigge con la videosorveglianza, a parità di efficacia, la misura meno invasiva deve essere adottata.

Concretamente se, per esempio, si può limitare l'accesso a un'area giochi nelle ore notturne tramite dei cancelli oppure con le ronde di personale privato di sorveglianza, l'utilizzo della videosorveglianza non risponde al principio di proporzionalità.

Lo stesso principio di proporzionalità impone che il semplice "littering" non possa essere perseguito con una misura invasiva della vita privata come la videosorveglianza. Questa dovrebbe essere riservata a reati più gravi, come ad esempio il danneggiamento. Si aggiunga che in caso di assembramenti risulta complicato, anche con l'uso della videosorveglianza, risalire agli autori di certi comportamenti. Inoltre l'arco temporale della videosorveglianza deve coprire le fasce orarie in cui si verificano i comportamenti che si vogliono reprimere. Nella fattispecie risulta quindi poco utile durante il giorno.

Va comunque segnalato anche l'onere amministrativo derivante dall'implementazione di un tale concetto. Difatti le immagini devono essere trasmesse in modo sicuro, salvaguardate in maniera appropriata e visionate unicamente da chi è incaricato di constatare e perseguire le infrazioni.

Appare quindi evidente che per perseguire il semplice littering, la misura della videosorveglianza può apparire sproporzionata. Alla luce delle prescrizioni sopra richiamate, potrebbe infatti sussistere una situazione di illegalità a dipendenza di una possibile violazione della sfera personale, non potendo essere quindi utilizzata in queste eventualità come mezzo di prova per perseguire reati passibili unicamente di multa (a questo proposito: "Videosorveglianza del demanio pubblico e protezione dei dati - Definizioni e considerazioni generali" pubblicato sul sito dell'incaricato cantonale della protezione dei dati).

Il principio di finalità impone che si debba definire lo scopo della videosorveglianza. Considerando che gli atti che si vogliono perseguire sono perpetrati principalmente nelle ore notturne, è necessario disporre di un'illuminazione sufficiente, altrimenti le persone risulteranno irriconoscibili.

Riguardo ai rumori molesti, l'impiego della videosorveglianza non risulta la misura più idonea e proporzionata.

In presenza di altre violazioni più gravi, come ad esempio il danneggiamento ricorrente delle infrastrutture comunali e gli episodi di violenza accresciuta (anche tra giovani), la posa di un sistema di videosorveglianza potrebbe invece, riservate le norme sopraelencate (proporzionalità, ecc.), rientrare nell'ottica di una possibile soluzione adeguata e proporzionata.

Osservazioni e conclusioni

Regolarmente vengono effettivamente osservate situazioni al limite del degrado, soprattutto a causa dell'abbandono di rifiuti, sovente cartacce e bottiglie, che inficiano il decoro e in alcuni casi la sicurezza della fruizione delle aree gioco.

Purtroppo recentemente si sono riscontrati anche atti di danneggiamento alle infrastrutture (addirittura quelle appena installate e inaugurate, come ad esempio il nuovo campo di calcio in via Industria). La sicurezza risulta inoltre minata allorché i riprovevoli comportamenti di littering generano la presenza di cocci di vetro o altri materiali che possono ferire.

Ciò detto si segnala che, per quanto noto ai Servizi rispetto a tali situazioni, il fenomeno è limitato e si verifica temporaneamente in alcune aree gioco e non risulta pertanto generalizzato a tutto il territorio. È un fenomeno che si verifica puntualmente, a seconda di circostanze che possono variare nel tempo. In generale, pare essere legato al ritrovo nelle ore serali di adolescenti, che tuttavia cambiano sovente luogo di incontro e raduno, determinando di fatto l'incostanza e la mutevolezza delle situazioni di degrado descritte in precedenza in vari comparti.

Secondo quanto constatato e le verifiche condotte rispetto alle segnalazioni giunte in Polizia in merito ai problemi osservati, si constata che gli stessi sono riconducibili principalmente al littering e in misura più contenuta (anche se crescente) ad altri atti penali quali, ad esempio, il danneggiamento.

A fronte delle oltre 150 aree gioco distribuite sul territorio comunale, le situazioni di degrado che vengono segnalate si limitano a circa 7-8 aree, che variano per frequenza e intensità. Negli ultimi tempi sono stati segnalati atti riprovevoli presso l'area giochi di via Industria a Pregassona, delle SI/SE di Cassarate, all'area giochi di Dino ex-stazione, presso il parco giochi di via Guioni a Pregassona, presso la SE Probello a Pregassona, alla casa anziani La Meridiana e presso le SE di Breganzona. Altre situazioni vengono osservate, in modo più irregolare, e interessano le aree di svago di Brè, di Pian Casoro e Pian Pirett a Sonvico.

A fronte del problema, che fortunatamente non risulta essere generalizzato sul territorio, e della vigente base giuridica, si ritiene dunque sproporzionato ipotizzare la posa di un sistema di videosorveglianza generalizzato e diffuso, fisso e permanente, che inoltre avrebbe verosimilmente alti costi di realizzazione.

Tuttavia i Servizi coinvolti ritengono adeguato, utile e proporzionato l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza che preveda la possibilità di posa di telecamere temporanee di nuova generazione alimentate in loco (con cellule solari), e questo in modo flessibile a dipendenza dei fenomeni riscontrati e di reati in cui la Polizia ritenesse efficace la posa di una videosorveglianza a scopo dissuasivo laddove questi eventi si manifestassero con una certa rilevanza. Questa misura sarebbe senz'altro rispettosa dei principi legali, più economica, flessibile e proporzionata.

L'utilizzo dinamico della videosorveglianza, in questo caso, sarebbe conforme all'Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza, che oggi già prevede questa possibilità conformemente all'art 4:

1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.

2. La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24 mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.


3. La posa di apparecchi di videosorveglianza di tipo fisso è decisa dal Municipio mentre la videosorveglianza mobile è ordinata dal Comando di Polizia, previa informazione al Capodicastero.


La Polizia resterebbe quindi incaricata di valutare l'acquisto di un numero sufficiente di tali telecamere.


Per questa ragione, il Municipio ritiene che la mozione no. 4190 del 6 dicembre 2021 possa essere accolta, nel limite della soluzione ventilata.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio,

Il Sindaco  Michele Foletti

Segretario comunale  Robert Bregy



Ris. mun. 31.03.2021